

Novità fiscali del 29 settembre 2009: novità per le cooperative: iscrizione all'albo per fruire dei benefici fiscali; la mancata redazione della distinta delle merci in rimanenza nel magazzino comporta l'applicazione dell'accertamento induttivo; emersione lavoro domestico; commercialisti: modificato in maniera restrittiva il regolamento per la formazione continua; l'Agenzia Entrate tranquillizza gli enti associativi: niente controlli fiscali a tappeto

Publicato il 29 settembre 2009

novità per le cooperative: iscrizione all'albo per fruire dei benefici fiscali; la mancata redazione della distinta delle merci in rimanenza nel magazzino comporta l'applicazione dell'accertamento induttivo; emersione lavoro domestico; commercialisti: modificato in maniera restrittiva il regolamento per la formazione continua; l'Agenzia Entrate tranquillizza gli enti associativi: niente controlli fiscali a tappeto

Indice:

- 1) Novità per le cooperative: iscrizione all'albo per fruire dei benefici fiscali**
- 2) La mancata redazione della distinta delle merci in rimanenza nel magazzino comporta l'applicazione dell'accertamento induttivo**
- 3) Emersione lavoro domestico: rivisti in modo indiretto i limiti di reddito**
- 4) Commercialisti: Modificato in maniera restrittiva il regolamento per la formazione professionale continua**
- 5) Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte Ue**
- 6) Brevi fiscali (L'Agenzia Entrate tranquillizza gli enti associativi: Niente controlli fiscali a tappeto)**

1) Novità per le cooperative: iscrizione all'albo per fruire dei benefici fiscali

La Legge 23.07.2009, n. 99, ha introdotto novità per le cooperative a mutualità prevalente, per le quali adesso viene richiesta l'iscrizione nell'apposito albo al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, tra cui il calcolo dell'IRES limitatamente al 30% degli utili netti.

Emergono tra le tante novità:

- l'art. 2511 c.c. è stato riformulato e definisce le cooperative quali società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte all'albo delle cooperative;
- Iscrizione al Registro delle imprese - con l'introduzione della "comunicazione unica", ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 7/2007, l'ufficio del registro provvederà automaticamente ad iscrivere la società all'Albo delle cooperative;
- riguardo gli adempimenti obbligatori sarà necessario comunicare annualmente all'ente tenentario i dati di bilancio, anche ai fini del possesso dei requisiti della prevalenza;
- infine, riguardo le sanzioni, il mancato rispetto degli obblighi previsti sarà punito con la sospensione semestrale dell'attività.

2) La mancata redazione della distinta delle merci in rimanenza nel magazzino comporta l'applicazione dell'accertamento induttivo

In tale ipotesi la contabilità semplificata risulta inattendibile e quindi si può applicare il metodo di ricostruzione del reddito induttivo, dal momento che per le rimanenze finali di magazzino risulta mancante la distinta analitica delle merci.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20004 del 17.09.2009.

Secondo la Suprema Corte la mancanza della distinta analitica delle rimanenze finali espone in dichiarazione, anche in regime di contabilità semplificata, rende legittimo l'accertamento induttivo.

3) Emersione lavoro domestico: rivisti in modo indiretto i limiti di reddito

Il ministero ha ammesso la presentazione della domanda da parte di familiari di primo grado per addetti al bisogno familiare dei congiunti.

Il reddito del figlio consente la regolarizzazione della colf dei genitori e pertanto lo stesso può presentare l'istanza.

E' quanto è stato rilevato nella nota del 28.09.2009 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che, inoltre, ha specificato quanto segue:

Dalla Faq n. 35 del Ministero dell'Interno è giunta l'indiretta apertura sul limite di reddito previsto per l'emersione degli addetti al bisogno familiare che finora ha bloccato numerose

domande.

La richiesta di emersione per le colf, nel caso in cui si tratti di soggetti extracomunitari presenti in Italia irregolarmente, impone al datore di lavoro il possesso di un reddito minimo di 20.000 € annui per nucleo composto da un solo soggetto percettore di reddito e di 25.000 € per nuclei composti da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Da qui la limitazione alla medesima residenza. Ricordiamo che il reddito, riferito all'anno 2008, andrà documentato in sede di convocazione allo Sportello Unico.

Su tale requisito la prima apertura era arrivata con la Faq n. 31 che chiariva non essere necessario il raggiungimento dei 25.000 euro da parte del datore di lavoro che raggiungeva da solo il limite inferiore, ancorché facente parte di un nucleo composto da più percettori di reddito.

Le altre nuove Faq

Con la Faq 34, invece, il ha affrontato la seguente problematica: "è possibile regolarizzare la posizione dei lavoratori domestici che, da tempo presenti sul territorio nazionale, abbiano per un breve periodo interrotto il rapporto di lavoro per raggiungere i propri familiari nella patria di origine".

Questo poiché il rapporto di lavoro domestico prevede il diritto ad usufruire di permessi per ferie, malattia, visite mediche, ecc. e tali assenze non possono essere considerate interruttrive del rapporto di lavoro.

Tale possibilità di rientro al Paese d'origine è stata estesa anche al periodo che va dalla domanda di emersione alla data di convocazione allo Sportello Unico, purché vi sia un serio e valido motivo, anche riferito alla famiglia d'origine dell'extracomunitario, ed il datore di lavoro abbia dato il proprio consenso.

Niente da fare, invece, per le numerose richieste di frazionamento delle 20 ore presso più datori al fine di regolarizzare la posizione del lavoratore domestico. Con la Faq 36, il ministero ha escluso l'emersione congiunta tra più datori di lavoro dello stesso soggetto.

Anche se il cumulo delle ore raggiunge e/o supera le 20 ore stabilite come minimo settimanale, un solo datore potrà rendersi referente e responsabile degli impegni contenuti nel contratto di soggiorno.

Al termine dell'iter previsto dopo l'invio della richiesta del PDS da parte del lavoratore, invece, il lavoratore resta libero e non avrà problemi in sede di rinnovo in quanto l'art. 13 del T.U. chiede solo il possesso di un reddito adeguato al mantenimento.

La risposta contenuta nella Faq 37 ha trattato sulla possibile emersione anche per un domestico coniuge o parente del datore.

Non essendo prevista incompatibilità tra il vincolo di parentela o affinità e il contratto di lavoro domestico, il ministero ha richiesto al datore la prova sia del rapporto e sia della corresponsione della retribuzione.

Nel caso del coniuge il rapporto di lavoro domestico è possibile soltanto quando il datore di lavoro abbia menomazioni tali da renderlo non autosufficiente e per le quali sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento.

In tali ipotesi, pertanto, la domanda di emersione può riguardare soltanto prestatori d'assistenza (cd badanti).

Anche nel caso di genitori e figli la cura e l'assistenza si intendono, normalmente, prestate per affezione.

4) Commercialisti: Modificato in maniera restrittiva il regolamento per la formazione professionale continua

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la nota informativa n. 58/09 del 24.09.2009 ha reso noto che, a seguito di un riesame dell'interpretazione normativa in materia di accreditamento diretto degli eventi di formazione professionale continua realizzati dalle associazioni sindacali di categoria, dall'istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale stesso, ha deliberato di apportare alcune modifiche al proprio regolamento per la formazione professionale continua.

Adottando, un orientamento maggiormente restrittivo, il Consiglio Nazionale ha deliberato di abrogare, a decorrere dal 17.09.2009, le seguenti disposizioni del Regolamento per la formazione professionale continua:

- articolo 3, comma 1, lettera b);
- articolo 6, comma 2, lettere d) ed e);
- articolo 12.

Risultano abrogate, di conseguenza, anche le "Norme di accreditamento degli eventi formativi organizzati da associazioni sindacali nazionali e da altri organismi di emanazione della categoria".

Alla luce delle suddette modifiche potranno essere accreditati i soli eventi formativi inseriti nei programmi degli Ordini territoriali secondo il disposto letterale dell'art. 29, lettera m) del D.Lgs. 139/2005.

5) Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte Ue

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 25.09.2009 il Decreto Legge n. 135 del 25.09.2009 che contiene le seguenti disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

Eliminato l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri

Con la modifica all'art. 4-bis della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, effettuata dall'art. 10 del citato D.L., viene eliminato l'obbligo per le imprese comunitarie che esercitano attività di assicurazione in Italia, di nominare un rappresentante fiscale.

Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia (art. 11)

Ai fini Iva si equipara la posizione dei soggetti non residenti ai soggetti privi di stabile organizzazione in Italia.

Ciò rileva, in particolare, ai fini dell'obbligo di nominare il rappresentante fiscale (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972).

Le imprese estere con stabile organizzazione non sono più tenute all'identificazione diretta e alla nomina di un rappresentante fiscale residente. E' adesso la sede italiana che deve fare fronte agli adempimenti fiscali nel nostro Paese, per cui, l'imposta eccedente potrà essere recuperata direttamente da tale struttura avvalendosi delle detrazioni in occasione delle liquidazioni periodiche.

Per le SIIQ non occorre la residenza in Italia (art. 12)

Eliminata la condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ.

Potranno assumere la qualifica di Siiq (Società di investimento immobiliare quotate), figura introdotta dalla Finanziaria 2007, anche le società residenti nell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che siano inclusi nella lista dei Paesi che garantiscono uno scambio di informazioni con l'Italia, relativamente alle stabili organizzazioni che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare.

In tal caso, si applica un'imposta sostitutiva di Irpef, Ires ed Irap nella misura del 20%.

Modificate le disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli

L'art. 13 del suddetto D.L. ha apportato modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati, a seguito della procedura d'infrazione n. 2004/2190.

Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati

L'art. 14 del neo D.L. ha modificato l'art. 10-ter della L. 23 marzo 1983, n. 77.

Redditi di capitale: Oicv esteri, si applica la ritenuta del 12,50%.

I proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati nell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che garantiscano un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, sono soggetti alla ritenuta del 12,50%.

Decorrenza (art. 21)

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 26.09.2009.

6) Brevi fiscali:

- Modello Cvs: Il termine di presentazione è perentorio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19627 del 2009, ha stabilito che il termine previsto per inviare telematicamente il modello Cvs, al fine di beneficiare del bonus investimenti nelle aree svantaggiate, è da intendersi in modo perentorio.

- Nella rete antiriciclaggio anche associazioni e Caf

Le nuove norme antiriciclaggio prevedono il pieno coinvolgimento di commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Ma non solo. Grazie alla disposizione correttiva del D.Lgs. n. 231/2007 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) Gli obblighi vengono allargati alle rappresentanze di categoria e ai Caf.

L'estensione della disciplina antiriciclaggio a tali soggetti si è resa necessaria per rispondere allo spirito della direttiva che ha come scopo quello di coinvolgere i destinatari negli adempimenti previsti in relazione alle attività svolte.

Sono invece esclusi dagli obblighi di segnalazione i sindaci perché le loro verifiche sono solo a posteriori.

- CTR Palermo: L'ufficio fiscale non può chiedere il recupero del bonus

L'ufficio non può recuperare il bonus investimenti maturato dal contribuente, sostenendo che questo abbia volutamente operato ammortamenti con aliquote inferiori a quelle ministeriali allo scopo di aumentare l'ammontare dell'agevolazione concedibile.

Questo è quanto ha affermato la Ctr Palermo (sentenza 5/XIV/2009), sottolineando che non può imporsi al contribuente alcun adempimento che la legge tributaria non preveda espressamente.

La vicenda riguarda un recupero operato dall'ufficio locale del fisco attraverso cui l'amministrazione ha rilevato che la società ricorrente ha determinato l'investimento agevolabile non tenendo conto delle quote di ammortamento relative ai beni rilevati iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili da imputare alla competenza dell'esercizio in esame e ha dichiarato un credito di imposta maggiore rispetto a quello spettante.

- Modello di dichiarazione "Unico 2009-SC"- Modello di dichiarazione IRAP 2009 - Novità in materia di reddito d'impresa e IRAP

La Circolare Assonime n. 41 del 2009, in vista della prossima scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi "UNICO 2009-SC" e dell'IRAP 2009, segnala brevemente le principali novità, di ordine normativo e interpretativo, destinate a riflettersi sulla compilazione dei modelli.

La prima novità riguarda la composizione del modello di dichiarazione UNICO 2009-SC, che è costituito da due sole parti: quella relativa alla dichiarazione dei redditi e quella per la dichiarazione annuale dell'IVA.

Da quest'anno, infatti, la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata.

Il modello UNICO 2009-SC tiene conto delle novità intervenute in tema di deducibilità dell'IRAP dall'IRES e della facoltà riconosciuta alle imprese di ottenere il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni immobili.

Il modello si caratterizza anche per la previsione di alcune novità dovute agli adempimenti dichiarativi che scaturiscono dai diversi regimi sostitutivi recentemente introdotti nel nostro ordinamento.

Il modello IRAP-2009 tiene conto del nuovo sistema di determinazione della base imponibile dell'imposta.

- Approvazione della delibera n. 80 adottata in data 20 marzo 2009 dalla Cassa nazionale del notariato

Approvata la delibera (n. 24/IX/0013448/NOT-L-33 del 13 luglio 2009).

E' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 80 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 20 marzo 2009, concernente l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio, portandola dall'attuale 28%, al 30% degli onorari di repertorio, con decorrenza dal 1 luglio 2009.

(Comunicato del 26.09.2009 Pubblicato in G.U. n. 224 del 26.09.2009)

- Prodotti agricoli: Abuso di diritto

La Cassazione con la sentenza n. 19827 del 15.09.2009 ha trattato dei: Diritti doganali - Dazi all'importazione - Titoli d'importazione relativi ai prodotti agricoli - Contingenti - Abuso di diritto - Natura - Ambito di applicazione.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con tale sentenza ha stabilito che l'applicazione della normativa comunitaria non si può estendere fino a ricomprendere i comportamenti elusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate - non nell'ambito delle transazioni commerciali normali - ma al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario.

Per conseguenza, l'osservanza di pratiche che formalmente ossequiano la regola non vale a giustificare il comportamento di chi - in sede di applicazione di quella regola - ne abusi (nel caso di specie questo si era verificato sul mercato delle importazioni delle banane dove molteplici operatori erano stati coinvolti in meccanismi negoziali di "triangolazione" per eludere i vincoli comunitari ai quali era subordinato il regime daziario agevolato stabilito dai Reg. CE 1442/93 e 404/93).

- Nelle piccole società di persone il litisconsorzio non é necessario

Risponde delle sanzioni di "infedele dichiarazione" il socio di una società di persone, sia esso o meno amministratore, che omette di indicare nella propria dichiarazione fiscale il reddito accertato nei confronti della società cui appartiene.

Lo ha stabilito la sentenza della Cassazione n. 19456, depositata il 10 settembre 2009.

In particolare, la Suprema Corte ha osservato che la controversia circoscritta alla sola questione relativa all'applicabilità della sanzione pecuniaria al socio, giacché strettamente attinente allo stesso e non estendibile alla società a base personale o agli altri soci, non configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, così come stabilito dalle sezioni unite con la sentenza 14815/2008

- L'Agenzia incontra il Terzo Settore e tranquillizza gli enti associativi: Niente controlli fiscali a tappeto.

Il dialogo tra l'Amministrazione finanziaria e il Terzo Settore si rafforza e fa registrare un ulteriore passo in avanti.

Si terrà, infatti, mercoledì 30 settembre il primo incontro nell'ambito del "tavolo tecnico" istituito con i rappresentanti del Terzo Settore per affrontare le problematiche connesse alla presentazione del modello per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti (Eas), previsto dall'articolo 30 del decreto anticrisi (DI 185/2008), da parte degli enti associativi.

Adempimento questo che non presuppone affatto un automatico controllo di tutti coloro che invieranno il modello, in quanto le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell'analisi del composito universo dell'associazionismo.

Obiettivo dell'invio della comunicazione, infatti, è di garantire in primo luogo le stesse associazioni meritevoli dei benefici fiscali riservati al settore, contrastando più efficacemente gli abusi da parte di quelle organizzazioni che utilizzano impropriamente i regimi fiscali agevolati per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.

Non si tratta, quindi, d'un **accertamento generalizzato** per tutti gli enti associativi, ma di una sorta di "censimento" volto a implementare la base informativa in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 28.09.2009)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l